Allegato 6

CONTRATTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DI PEAK SHAVING

tra

* **Terminale GNL Adriatico S.r.l.,** con sede legale in Piazza S.Freud 1, 20154 Milano (MI) Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 13289520150, R.E.A. Milano n° 1788519, rappresentata da **[…………………………..]** nella sua qualità di Amministratore Delegato, qui di seguito denominata "**ALNG**",
* **Snam Rete Gas S.p.A.**, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società con socio unico, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), Capitale sociale 1.200.000.000 euro i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………., qui di seguito denominata "**SRG**",

e

* [**Società**], con sede legale in…………………………, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di ………… n° ………….., R.E.A. ………. n° ………….., rappresentata da ………….. nella sua qualità di ………, qui di seguito denominata "**Fornitore**",

 qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

1. In conformità alle disposizioni dei Decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico (di seguito, MISE o MSE) 19 aprile 2013, 13 settembre 2013 e 27 dicembre 2013, ALNG in data  27 ottobre 2016ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura di gara (la “Procedura”) per la messa a disposizione di un carico di GNL per quantitativi compresi tra un minimo di 60.000 metri cubi di GNL (equivalenti a circa 400,000 MWh) ed un massimo di 70.000 metri cubi di GNL (equivalenti a circa 470.000 MWh) da immettere nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG e finalizzato a rendere disponibile a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, un servizio di rigassificazione e di stoccaggio temporaneo per esigenze di bilanciamento della rete nel caso di una punta eccezionale di richiesta di gas da parte del sistema (come meglio definito nel Codice di Rigassificazione “Servizio di Peak Shaving”) nel periodo gennaio - marzo 2017;
2. il Fornitore ha partecipato alla Procedura risultando aggiudicatario in relazione alla messa a disposizione di:
* un quantitativo di GNL pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ metri cubi di GNL (equivalenti a circa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MWh), avente una stima di PCS e Indice di Wobbe in fase di discarica pari rispettivamente a circa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kWh/Sm3 e a circa \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kWh/Sm3 relativamente alla Discarica di cui alla successiva lettera i);

il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere o ha dichiarato di essere titolare di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di GNL con consegna presso il Terminale di ALNG ovvero con punto di consegna situato all’estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Terminale di ALNG per quantitativi necessari e sufficienti a garantire gli impegni di cui al precedente punto a) e aventi efficacia nel periodo di cui al successivo punto i);

1. il Fornitore si è impegnato a/ha dichiarato di disporre di Navi metaniere autorizzate da ALNG per la Discarica presso il Terminale di ALNG;
2. il Fornitore ha dichiarato di non essere soggetto a procedure concorsuali o di liquidazione, né ad azioni di recupero crediti da parte di ALNG e/o SRG;
3. il Fornitore è abilitato o si è impegnato ad ottenere l’abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale di SRG entro  il 31 dicembre 2016;
4. Il 20 ottobre 2016 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha definito, con Deliberazione n. 585/2016/R/gas, recante “Disposizioni per la gestione del servizio di Peak Shaving nel periodo invernale dell’anno termico 2016/2017” le modalità di riconoscimento a SRG e ALNG degli oneri relativi al Servizio di Peak Shaving di cui all’articolo 2, comma 1 del DM 18 ottobre 2013, riportati all’art. III della procedura di gara di cui alla precedente premessa a);

1. in data 19 settembre 2014, l’AEEGSI ha adottato la deliberazione n. 448/2014/R/Gas, con la quale ha approvato la proposta di modifica del Codice di Rigassificazione della società ALNG, che introduce, inter alia, il servizio di stoccaggio temporaneo e i relativi corrispettivi per l'utilizzo;

il Servizio di Stoccaggio Temporaneo (come di seguito definito) di cui al Codice di Rigassificazione di ALNG consente di stoccare temporaneamente un quantitativo di GNL presso i serbatoi di stoccaggio del Terminale, da riconsegnare successivamente;

1. in data 22 Settembre 2016, l’AEEGSI ha adottato la deliberazione n. 520/2016/R/Gas con la quale ha approvato la proposta di modifica del Codice di Rigassificazione della società ALNG, che introduce, inter alia, il Servizio di Peak Shaving;

1. il Fornitore in sede di presentazione dell’offerta si è impegnato a sottoscrivere il presente contratto (il “Contratto”) con ALNG e SRG, quale allegato 6 alla procedura di cui alla premessa a) che precede, nonché:

* a sottoscrivere con ALNG un contratto per il servizio di rigassificazione  funzionale all’effettuazione della Discarica da compiersi tra il [………………] per i quantitativi di GNL indicati alla precedente premessa b) secondo le modalità e le tempistiche del Codice di Rigassificazione, e
* a richiedere a ALNG l’attivazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo da effettuarsi tra la data di Completamento della Discarica e il 31 marzo 2017 secondo le modalità e le tempistiche del Codice di Rigassificazione, anch’esso funzionale all’effettuazione della Discarica secondo la tempistica di cui la precedente punto,

al fine di poter rendere disponibile a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, il Servizio di Peak Shaving per soddisfare le esigenze di bilanciamento della rete di cui alla precedente premessa a).

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati, incluso il Codice di Rigassificazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1. DEFINIZIONI

Laddove non diversamente definito ai sensi del presente Contratto, i termini con l’iniziale maiuscola avranno lo stesso significato di cui al Codice di Rigassificazione. In caso di contradizione fra il Codice di Rigassificazione e il Contratto prevarrà quest’ultimo.

“Codice di Rete”: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall’AEEGSI con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti;

“Corrispettivo Peak Shaving” è definito al comma 2 dell’articolo 6 del Contratto.

“Data di Discarica”: si intende la data di effettuazione di ciascuna Discarica di cui al punto i) delle premesse;

“Discarica”: si intende l’immissione nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG ai fini del servizio di Peak Shaving di un quantitativo di energia compreso tra un minimo di 60.000 metri cubi di GNL, pari a circa 400,000 MWh ed un massimo di 70.000 metri cubi di GNL, pari a circa 470,000 MWh, mediante discarica di una nave che dovrà approdare tra il [………………];

“Gas Naturale Liquefatto (GNL)”: si intende il gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa;

“Giorno Gas”: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo;

"Joule" o "J" e "GigaJoule" o "GJ": si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l’uso dei multipli ed altre unità correlate; per "GigaJoule" o "GJ" si intende una quantità pari a 109 Joule;

“Riconsegna Minima” è definita al comma 3 dell’articolo 4 del presente Contratto

“TIVG”: si intende il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” approvato dall’AEEGSI.

1. OGGETTO, EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO
	* 1. Oggetto del presente Contratto è la messa a disposizione da parte del Fornitore, attraverso l’immissione e lo stoccaggio nei serbatoi di stoccaggio del Terminale di ALNG, dei quantitativi di GNL di cui al punto b) delle Premesse mediante l’effettuazione della Discarica e del Servizio di Stoccaggio di cui al punto i) delle Premesse medesime.
		2. L’attività finalizzata all’immissione di cui sopra avverrà secondo i termini e le condizioni riportate nel presente Contratto e nella Procedura. Il GNL che verrà consegnato dal Fornitore presso il Terminale di ALNG in esecuzione del Contratto dovrà avere una stima di PCS in fase di discarica compresa tra 9,71 kWh/Sm3 e 12,58 kWh/Sm3, un Indice di Wobbe compreso nell'intervallo tra 13,14 kWh/Sm3 e 14,48 kWh/Sm3 e dovrà essere immesso nei serbatoi del Terminale di ALNG tramite la discarica di Nave Metaniera così come indicata in sede di Procedura e che, pertanto, dovrà essere opportunamente noleggiata a cura e spese del Fornitore. Il GNL verrà conseguentemente rigassificato, immesso nella rete di SRG e riconsegnato al Fornitore nei tempi e secondo le modalità definiti nel presente Contratto.

* + 1. Inoltre ai sensi del presente Contratto:

(i) Il Fornitore si impegna a sottoscrivere entro il 23 novembre 2016 un Contratto per la Capacità Regolata nonché a richiedere l’attivazione del Servizio di Stoccaggio Temporaneo nei termini e alle condizioni di cui al Codice di Rigassificazione di ALNG in coerenza con le previsioni di cui al presente Contratto;(ii) il Fornitore, fino al 31 marzo 2017 incluso, conferisce mandato irrevocabile a SRG ad inoltrare ad ALNG, in nome e per conto del Fornitore, la richiesta di volumi di Gas in Riconsegna ai sensi del Servizio di Stoccaggio Temporaneo e a compiere ogni altra attività strumentale o necessaria a tal fine;

(iii) ALNG provvederà, su richiesta di SRG effettuata in nome e per conto del Fornitore, alla Riconsegna del Gas, come meglio disciplinato dal successivo articolo 4 del presente Contratto;

(iv) una volta rigassificato, il Gas sarà ceduto dal Fornitore a SRG, in qualità di Responsabile del Bilanciamento ove disposto dal MISE, come meglio disciplinato dal successivo articolo 4 del presente Contratto.

3.4 Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino alla completa esecuzione degli obblighi in esso contenuti.

1. QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E RICONSEGNA CONNESSI AI SERVIZI

4.1 Il Fornitore si impegna a immettere nello Stoccaggio del Terminale i quantitativi di GNL di cui al punto b) delle Premesse per il periodo temporale di cui al punto h) delle Premesse medesime, entro i termini previsti dalla Procedura e dal Contratto, e conformemente alle disposizioni del Codice di Rigassificazione di ALNG.

* 1. Conformemente a quanto previsto all’articolo 6.1.5. del Capitolo III del Codice di Rigassificazione, per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017, previa richiesta inviata a ALNG da SRG, in nome e per conto del Fornitore, sulla base di quanto disposto dal MISE, il Fornitore si obbliga a cedere a SRG i suddetti quantitativi di GNL che verranno rigassificati e immessi in rete al Punto di Riconsegna da parte di ALNG, al netto delle quote percentuali a copertura dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto inclusi eventuali quantitativi stimati da ALNG come ulteriori consumi e perdite non recuperabili. Il Fornitore si obbliga a riacquistare da SRG al PSV nel corso del mese di aprile 2017 i medesimi quantitativi. Tutti i quantitativi di GNL di cui al presente paragrafo saranno ceduti dal Fornitore a SRG nonché ceduti da SRG al Fornitore ad un prezzo “P”, espresso in €/MWh, determinato secondo quanto stabilito al successivo Articolo 5 “Prezzo”.
	2. Pertanto, nel caso in cui MISE a seguito di particolari situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas, disponga l’utilizzo dei quantitativi di GNL messi a disposizione dal Fornitore per far fronte a tale particolare situazione, ALNG, sulla base delle indicazioni fornite da SRG, in nome e per conto del Fornitore, effettuerà la rigassificazione e la conseguente immissione in rete allo stato gassoso del GNL precedentemente consegnato dal Fornitore nei limiti necessari a far fronte alle esigenze di bilanciamento della rete, SRG potrà richiedere ad ALNG, in nome e per conto del Fornitore, e fino all’esaurimento del volume di GNL oggetto del Servizio di Peak Shaving, un qualsiasi volume giornaliero. ALNG provvederà alla Riconsegna di un quantitativo minimo pari a 42,350 MWh (“Riconsegna Minima”) ovvero pari alla richiesta di SRG se inferiore alla Riconsegna Minima. I quantitativi richiesti da SRG oltre la Riconsegna Minima verranno valutati di volta in volta da ALNG. ALNG darà priorità alle Riconsegne effettuate a seguito delle indicazioni di SRG e di conseguenza aggiornerà, se necessario, il Programma di Riconsegna degli Utenti.
	3. Tutti i quantitativi rigassificati e immessi in rete prima del [31 marzo 2017]  per le finalità di cui al precedente periodo, si intenderanno ceduti dal Fornitore a SRG e pertanto saranno oggetto di fatturazione, nel mese successivo a quello di cessione, da parte del Fornitore a SRG. Un analogo quantitativo di gas sarà ceduto al PSV, al medesimo prezzo, da SRG al Fornitore nel corso del mese di aprile 2017 secondo un profilo di riconsegna regolare che sarà comunicato da SRG al Fornitore entro il 31 marzo 2017, e sarà oggetto di fatturazione nel mese di maggio 2017 nel rispetto del principio di neutralità di cui alla deliberazione 312/2016/R/Gas. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni.
	4. In ossequio alle decisioni assunte dal MISE e sulla base delle indicazioni di SRG, ALNG si impegna a rigassificare ed immettere nella rete di trasporto i quantitativi di GNL immessi nei serbatoi del Terminale di ALNG dal Fornitore, e a Riconsegnare allo stesso Fornitore al Punto di Riconsegna tali quantitativi al netto delle quote percentuali a copertura dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto, nonché al netto dei quantitativi messi a disposizione di SRG per le finalità di cui ai punti 4.2 e 4.3.
	5. Avverrà al Punto di Riconsegna, nel corso del mese di aprile 2017, secondo un profilo di riconsegna che sarà comunicato da ALNG entro il 1° aprile 2017, la riconsegna al Fornitore dei suoi quantitativi residuali di GNL presenti negli Stoccaggi di ALNG, intesi al netto delle quote percentuali a copertura dei consumi e perdite connessi ai servizi di rigassificazione e di trasporto inclusi eventuali quantitativi stimati da ALNG come ulteriori consumi e perdite non recuperabili, nonché dei quantitativi di GNL già rigassificati ed immessi in rete sulla base delle richieste avanzate da parte di SRG a ALNG entro il 31 marzo 2017.

5) PREZZO

I quantitativi di GNL di cui al precedente articolo 4.2 saranno ceduti dal Fornitore a SRG nonché ceduti da SRG al Fornitore al seguente prezzo:

 [€/MWh]

*VM*

*P*



dove:

* *VM*, espresso in €/MWh, è un valore pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto forward mensile OTC relativo al mese di aprile 2017, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2017 presso l’hub PSV.

6) ONERI A CARICO DEL FORNITORE e di SRG

6.1 Fatto salvo per quanto previsto dal presente Contratto, l’immissione del GNL nei serbatoi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo e la Riconsegna dello stesso al Fornitore sono disciplinate dal Codice di Rigassificazione e dal Codice di Rete che, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ALNG, SRG e il Fornitore dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice di Rigassificazione e del Codice di Rete e si impegnano ad applicarli e rispettarli fatto salvo quanto diversamente specificato nel presente Contratto.

6.2 Il corrispettivo per:

(i) il Servizio di Rigassificazione sarà a carico del Fornitore e verrà determinato applicando le tariffe di rigassificazione per l’utilizzo del Terminale di ALNG approvate dall’AEEGSI e pubblicate sul Sistema di Comunicazione Elettronico www.adriaticlng.it. ALNG tratterrà, a copertura di consumi e perdite, un quantitativo di GNL in natura, così come previsto dal Codice di Rigassificazione; e

(ii) il servizio Servizio di Stoccaggio Temporaneo ai fini del Servizio di Peak Shaving, sarà a carico di SRG e verrà determinato applicando la tariffa per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo di cui alla Delibera AEEGSI n. 448/2014/R/Gas del 19 settembre 2014 ma non la componente CRS di cui al punto i) dell’articolo 8.1.1. del Capitolo III.8 del Codice di Rigassificazione e il solo costo incrementale della componente CSS di cui al punto a) dell’articolo 2 della Delibera AEEGSI n. 448/2014/R/Gas del 19 settembre 2014 (“Corrispettivo Peak Shaving”).

6.3 Il pagamento da SRG a ALNG verrà effettuato a consuntivo e soggetto al versamento del relativo corrispettivo dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali a SRG ai sensi della Deliberazione AEEGSI del 20 ottobre 2016 n. 585/2016/R/Gas. SRG non potrà in alcun modo ritenersi responsabile per il mancato pagamento nei confronti di ALNG del corrispettivo sopra citato in assenza del corrispondente versamento da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

6.4 Il corrispettivo per il servizio di trasporto a carico del Fornitore viene determinato da ALNG, a norma del Codice di Rigassificazione, tenuto conto dei corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da SRG, sulla base delle tariffe di trasporto per l’utilizzo della Rete Nazionale dei Gasdotti di SRG approvate dall’Autorità. In fase di riconsegna del GNL al Fornitore, ALNG tratterrà la quota di energia a copertura dei relativi consumi e perdite, così come previsto dal Codice di Rete.

6.5 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri portuali (ormeggio, disormeggio, rimorchiatori, sdoganamento del GNL, ecc.).

6.6 Il Fornitore dovrà comunicare la data di arrivo della Nave Metaniera, che dovrà essere compresa tra il [………………], nel rispetto delle tempistiche previste dal Codice di Rigassificazione e del Contratto. Qualora la data proposta non fosse accettabile, ALNG concorderà con il Fornitore, comunque nel rispetto del termine indicato dalla Procedura, un’ altra data alternativa entro il 23 novembre 2016.

7) CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per la messa a disposizione dei quantitativi di GNL oggetto del Contratto che sarà riconosciuto da SRG al Fornitore secondo quanto disposto al successivo articolo 8 relativamente ai quantitativi di energia effettivamente consegnati dal Fornitore presso il Terminale di ALNG così come emergerà dal Verbale di Accertamento del carico, è pari a:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[€/MWh] per la Discarica;

corrispondente al Prezzo Offerto PO oggetto di aggiudicazione di cui alla Procedura. I suddetti corrispettivi si intendono fissi ed invariabili. Nessuna variazione verrà concessa a qualsiasi titolo venga richiesta, assumendo quindi il Fornitore, per quanto occorrer possa, su di sé l’alea di cui all’art. 1467 cod. civ.

8) FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 Il corrispettivo di cui all’articolo 7 potrà essere fatturato da parte del Fornitore a SRG al termine del servizio e pertanto non prima del 31 marzo 2017. Il termine di pagamento di tale fattura è fissato in 30 giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che tale pagamento è subordinato al versamento entro il 15 di aprile 2017, ai sensi della delibera 585/2016/R/gas, dei sopra citati importi a Snam Rete Gas da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

8.2 I quantitativi di GNL di cui agli articoli 4.1 e 4.2 ceduti dal Fornitore a SRG e da SRG al Fornitore saranno fatturati rispettivamente da parte del Fornitore a SRG a da SRG al Fornitore nel mese successivo a quello di cessione. I termini di pagamento delle citate fatture sono fissati in 30 giorni. Resta inteso che il corrispettivo da corrispondere da SRG al Fornitore, relativamente ai quantitativi ceduti dal Fornitore a SRG, sarà utilizzato da SRG per costituire un deposito cauzionale non fruttifero a favore del Fornitore a garanzia del pagamento della fattura, di cui al presente articolo 8.2, da effettuare da parte del medesimo Fornitore a SRG. La restituzione di tale deposito al Fornitore avverrà entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta effettuazione del pagamento. Tale deposito su richiesta del Fornitore potrà essere utilizzato a pagamento delle fatture emesse da SRG.

8.3 I pagamenti effettuati dal Fornitore a SRG devono avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore di SRG sul conto bancario intestato a SRG presso Intesa San Paolo S.P.A., filiale di San Donato Milanese, Via Serignano 3, identificato a mezzo del Codice IBAN IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993.

8.4 I pagamenti effettuati da SRG al Fornitore di cui all'articolo 8.1 devono avvenire mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Fornitore sul conto bancario intestato a Fornitore presso …………………, filiale di ………………….., identificato a mezzo del Codice IBAN…………………………………….

8.5 I pagamenti effettuati da SRG a ALNG quali Corrispettivo di Peak Shaving ai sensi dell’articolo 6.3 che precede devono avvenire mediante bonifico bancario a favore di ALNG sul conto bancario intestato a ALNG presso Intesa Sanpaolo, filiale di Milano 29………………….., identificato a mezzo del Codice IBAN IT86H0306901631100000006264.

8.6 La restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo 8.2 da parte di SRG al Fornitore deve avvenire sul conto bancario intestato a Fornitore presso …………………, filiale di ………………….., identificato a mezzo del Codice IBAN…………………………………….

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Fornitore e/o da SRG sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo calcolato sulla base d’anno (pari a 1/365), saranno dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati al tasso di cui all’art. 5 del D. Legs. n. 231/2002.

9) GARANZIA BANCARIA

Entro il termine di stipula del presente Contratto di cui alla lettera H, punto i., delle Premesse della Procedura, e a garanzia degli impegni assunti con il medesimo Contratto, il Fornitore si impegna a consegnare a ALNG:

* una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di importo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro di cui all’articolo IV, lettera d), della Procedura ed il cui testo è riportato all’allegato 7 della medesima Procedura a garanzia degli impegni di cui al presente Contratto.

La mancata consegna entro il termine essenziale delle ore 17.00 del 23 novembre 2016 della garanzia bancaria autonoma a prima richiesta da parte del Fornitore comporterà la risoluzione, per grave inadempimento, del Contratto con la conseguente applicazione da parte di ALNG nei confronti di Fornitore di una penale pari a 200.000 (duecentomila) Euro. Analoga penale sarà applicata, oltre che nel caso – previsto dalla Procedura – di mancata sottoscrizione del Contratto e/o mancato tempestivo recapito a ALNG, anche in caso di nullità o annullamento del Contratto medesimo per causa imputabile al Fornitore.

Si precisa altresì che:

* ALNG escuterà interamente le suddette garanzie e penali in caso di mancato pagamento delle penali comminate ai sensi del successivo articolo 11;
* ALNG escuterà, parzialmente o totalmente, le predette garanzie e penali a copertura totale o parziale del mancato pagamento degli importi fatturati da  ALNG e/o SRG al Fornitore medesimo ai sensi degli articoli 4 e 8 del presente Contratto, fatto salvo il diritto di ALNG e SRG di procedere, anche a salvaguardia del sistema nazionale del gas naturale, al recupero delle somme eventualmente non coperte dalla garanzia;
* ALNG potrà altresì escutere – totalmente o parzialmente – le predette garanzie in caso di altro inadempimento del Fornitore da cui possa derivare danno al sistema nazionale del gas naturale.

 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie, ALNG regolerà le modalità di restituzione al sistema degli importi escussi sulla base di quanto sarà disposto dall’AEEGSI.

10) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

ALNG e SRG, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e quindi senza vincolo di solidarietà, saranno responsabili nei confronti del Fornitore per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne siano diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

11) RISOLUZIONE ANTICIPATA – PENALI

ALNG, previo consenso di SRG, avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c, mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al Fornitore e di applicare una penale pari a 1.000.000 (un milione) di Euro nei seguenti casi:

1. mancata, non completa o ritardata fornitura da parte del Fornitore dei quantitativi di GNL previsti rispettivamente in Discarica nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6.6;
2. il Fornitore non provveda a sottoscrivere con ALNG il Contratto per la Capacità Regolata in tempo utile ai fini della effettuazione della Discarica;
3. il Fornitore riprogrammi la suddetta Discarica non rispettando i periodi di cui alla Premessa i);
4. mancato rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;
5. verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 16.

12) FORZA MAGGIORE

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di forza maggiore, a far fronte ai propri obblighi dovrà darne immediato avviso all’ altra parte, con l’indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che – ad eccezione delle ipotesi di cui al precedente articolo 11 – l’ altra parte non potrà recedere dal (o dichiarare risolto il) Contratto se non dopo che l’evento di forza maggiore si sia protratto per almeno 10 (dieci) giorni solari.

13) RISERVATEZZA

Le parti riconoscono che tutte le informazioni relative alle rispettive imprese nonché il contenuto e i termini del presente Contratto sono riservate.

Pertanto le parti si impegnano a non rilevare ad altra persona informazioni riservate, ne ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

Il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuata dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

14) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello 231, che include anche il Codice Etico, elaborato da SRG e  ALNG in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori disponibile sui siti internet www.snamretegas.it e www. adriaticlng.it (di seguito “Normativa”).

Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalla Normativa e si obbliga nei confronti di SRG e ALNG a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l’intera durata del presente Contratto. In particolare e in coerenza con tali normative, il Fornitore si impegna ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) dall’offrire, promettere, elargire, pagare o accettare, direttamente o indirettamente, qualunque richiesta di omaggi da un Pubblico Ufficiale o da un qualunque soggetto privato, o dall’autorizzare chiunque a elargire o a pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di danaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a favore di un Pubblico Ufficiale o di un qualunque soggetto privato. Ai fini del presente Contratto, per Pubblico Ufficiale si intende:

1. chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
2. chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sopranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
3. qualunque incaricato di un pubblico servizio;
4. qualunque altro soggetto, persona fisica o ente, su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga nei confronti di SRG e ALNG per l’intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del Codice Etico e a rispettare i diritti umani così come previsto dallo stesso Codice Etico. A tale riguardo, SRG e ALNG operano nel quadro di riferimento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle Convenzioni fondamentali dell’ILO- International Labour Organization - e delle linee Guida dell’OCSE per le Imprese Multinazionali. Il Codice Etico è disponibile sul sito internet www.snamretegas.it e www.adriaticlng.it.

In particolare si impegna ad astenersi da:

1. promettere denaro, offrire provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SRG e/o ALNG;
2. concludere accordi commerciali stipulati in proprio da amministratori, dipendenti o collaboratori di SRG e/o ALNG che possano ledere gli interessi di SRG e ALNG stesse;
3. intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi violazione dei principi del Codice Etico suscettibili di arrecare pregiudizio all’esecuzione del presente Contratto;
4. procurare ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SRG e/o ALNG vantaggi non patrimoniali o qualsiasi altra utilità, anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

Le parti concordano che l’inosservanza, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Snam Rete Gas e/o ALNG, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà diritto a SRG e/o ALNG, ciascuna per la tutela dei propri interessi, di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.

Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge SRG e/o ALNG, ciascuna per la tutela dei propri interessi, avranno diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dai mezzi di informazione, l’esercizio della facoltà sopra citata sarà consentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o siano altrimenti confermate dall’Autorità Giudiziaria.

L’esercizio dei diritti sopra citati avverrà a danno del Fornitore, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi e l’obbligazione di mallevare SRG e ALNG per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

15) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato e viene interpretato secondo la legge sostanziale italiana, con esclusione espressa delle norme di diritto internazionale privato, anche convenzionale.

Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall’inosservanza delle relative prescrizioni o dall’inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

16) ANTIRICICLAGGIO

ALNG e SRG dichiarano di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva“ (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.

Il Fornitore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Fornitore costituisce inadempimento al presente Contratto, conseguentemente ALNG e/ SRG, ciascuna per la tutela dei propri interessi, è riservato il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di:

- sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Fornitore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L’esercizio di detto diritto comporterà a favore di ALNG e SRG il diritto di addebitare al Fornitore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.

17) PRIVACY

Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito "Decreto Legislativo"), le parti prendono atto che: ALNG e SRG sono titolari del trattamento dei dati (di seguito: "titolari") ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e il Fornitore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall'art. 29 del decreto legislativo per assolvere alla funzione di responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Ciò premesso, le parti convengono che il Fornitore, con il presente documento, è designato dal responsabile dell'osservanza, responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito: responsabile), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto.

In particolare:

il responsabile dell'osservanza provvederà all'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo;

il responsabile si impegna a:

1. trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dai titolari;
2. conservare i dati ai sensi dell'art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33,34,35 e 36 del Decreto Legislativo;
3. individuare e designare i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo, e - sulla base del successivo atto di incarico impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
4. effettuare le sole operazioni di trattamento di dati personali comuni necessarie all'esecuzione del presente contratto, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. In particolare, il responsabile dovrà effettuare le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie dei titolari. Inoltre, il responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il responsabile dell'osservanza terrà indenne il responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dei titolari;
5. attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il contratto, alle istruzioni del responsabile dell'osservanza. Il responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal responsabile dell'osservanza, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
6. consentire al responsabile dell'osservanza l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo, e, a tal fine, effettuare un rendiconto al responsabile dell'osservanza a mezzo di rapporto scritto periodico in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini del Decreto Legislativo) ed alle conseguenti risultanze;
7. adottare le misure intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nell’ordine. Evadere senza ritardo, su richiesta del responsabile dell'osservanza, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del responsabile;
8. assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del garante, nei limiti della sfera di competenza del responsabile;
9. disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei dati personali, secondo le istruzioni impartite dal responsabile dell'osservanza, nei limiti dei compiti affidati al responsabile con l’ordine;
10. adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del responsabile dell'osservanza, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, i titolari concorderanno le stesse con il responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi;
11. rendere al responsabile dell'osservanza ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo. Il responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il responsabile dovrà informare al più presto i titolari, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni.

In ogni caso qualora istruzioni del responsabile dell'osservanza, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del responsabile, i relativi oneri saranno di competenza dei titolari.

Nel caso in cui l’ordine cessa di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei dati personali da parte del fornitore, questo si impegna ad attenersi alle istruzioni che saranno impartite dai titolari, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo. Inoltre il Fornitore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei dati.

La presente nomina del Fornitore quale responsabile avrà efficacia per tutta la durata del contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.

18) DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna delle tre Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.

Ogni rinuncia all’esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.

Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto sarà valida a meno che tale modifica o emendamento risulti da pattuizioni sottoscritte da tutte le Parti

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rigassificazione di ALNG e del Codice di Rete di SRG, per quanto applicabili, nonché alle disposizioni della Procedura e ai provvedimenti emanati o emananti dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dall’Autorità in tema di Servizio di Peak Shaving.

Il presente Contratto è redatto in tre originali, uno per ciascuna Parte; lo stesso, essendo formalizzato mediante scrittura privata non autenticata e recando disposizioni soggette ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di €. 200,00 (art. 5, 2° c., e art. 40, 1° c., del D.P.R. 26.4.1986 n. 131).

19) DOMICILIO E COMUNICAZIONE

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

FORNITORE: ………………………

Indirizzo: ………………………

 ………………………

Att.ne:

Telefono

Fax

Posta elettronica certificata: ..............................

ALNG:

Att.ne: Ing. Corrado Papa, Direttore Commerciale

Indirizzo : Piazza S. Freud, 1

20154 – Milano (MI)

Telefono : 0039/0263698571

Fax : 0039/0263698213

Posta elettronica certificata: terminale.gnl.adriatico@pcert.postecert.it

SRG: Snam Rete Gas S.p.A.

Indirizzo: Piazza Santa Barbara 7

20097 San Donato Milanese

Att.ne: Responsabile Contratti di Trasporto e Fatturazione

Telefono 0039 02 3703 7142

Fax 0039 02 3703 0396

Posta elettronica certificata: snamretegas.contratti@pec.snamretegas.it

Ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente Contratto si riterrà validamente effettuata solo quando pervenuta agli indirizzi sopra indicati.

San Donato Milanese, [*data*] 2016

SRG ALNG Il FORNITORE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:

Articolo 9 (Garanzia Bancaria)

Articolo 10 (Limitazioni di responsabilità)

Articolo 11 (Risoluzione anticipata - Penali)

Articolo 14 (Responsabilità amministrativa)

Articolo 15 (Legge applicabile e Foro Competente)

Articolo 16 (Antiriciclaggio)

 Il FORNITORE

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_